

COPIA ORDINANZA N. 8 DEL 29-09-2015 Ordinanza del Responsabile dell'AREA III n. 8 del 29-09-2015

ORDINANZA - INGIUNZIONE PAGAMENTO SANZIONE
OGGETTO
AMMINISTRATIVA IRROGATA PER VIOLAZIONE DI NORME IN
MATERIA DI COMMERCIO

IL RESPONSABILE DELL'AREA III

incaricato di posizione organizzativa dell'Area III (Tecnica e Gestione del Territorio) con determinazione sindacale n. n.21 del 10/07/2015, con attribuzione delle funzioni direttive di cui all'art.53, comma 3, della L. n. 142/90, siccome recepita dalla L.R. n. 48/1991 e s.m.i. e di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché dei poteri gestionali previsti dalla legislazione, dal vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, con capacità di impegnare l'Ente verso l'esterno:

VISTO il rapporto informativo prot. N. 0459340/15 del 25/08/2015 acclarato al Protocollo Generale dell'Ente al n. 3439 del 27/08/2015 con il quale il Comando Tenenza Guardia di Finanza di Mussomeli rimette, per i provvedimenti di cui alla legge 689/81, art. 17 e 18, copia del verbale elevato in data 20/03/2015 nei confronti del sig. Izzo Alessandro nato a Palermo il 25/08/1981 e residente a Vallelunga Pratameno in Via Veneto, n.1, nella qualità di socio amministratore della società A.L. Carburanti Misuraca – Izzo di Izzo Alessandro e C. S.A.S. con sede in Villalba, Via Piave, s.n.c., e P.I. 01839330857, che ha in gestione l'esercizio di rifornimento carburanti all'insegna "Q8" sito a Villalba in Via Piave, s.n.c.;

VISTO ed esaminato il processo verbale di accertamento e contestazione del 20/03/2015 ed in pari data notificato con il quale la Guardia di Finanza, Tenenza di Mussomeli, ha riferito che, in data 20/03/2015, in Villalba, presso il Rifornimento Carburanti Q8 sito nella via Piave, snc, ha contestato al gestore sig. Izzo Alessandro nato a Palermo il 25/08/1981 e residente a Vallelunga Pratameno in Via Veneto, n.1, nella qualità di socio amministratore della società A.L. Carburanti Misuraca – Izzo di Izzo Alessandro e C. S.A.S. con sede in Villalba, Via Piave, s.n.c., e P.I. 01839330857, la violazione all'art. 51 comma 3 Legge n. 99/2009 in quanto "non ottemperava all'obbligo previsto dall'art. 51 della Legge n. 99/2009, circa la mancata comunicazione da fare al Ministero dello Sviluppo Economico dei prezzi di vendita dei carburanti per autotrazione uso civile praticati al pubblico"; per tale violazione, ai sensi del comma 3 dell'art. 22 del Decreto Legislativo n. 114/1999, è prevista la sanzione amministrativa da €. 516,00 ad euro 3.098,28; comminando, per la definizione in via breve, una sanzione di €. 1.032,00 (pari al doppio del minimo) da versare entro 60 giorni dalla contestazione;

RILEVATO che sono state osservate le disposizioni sulla contestazione e la notificazione della

violazione al trasgressore, quest'ultima effettuata in data 20/03/2015;

VISTO l'art. 51 comma 3 della Legge 23 luglio 2009, n. 99;

VISTO l'art. 17 del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206;

VISTO l'art. 22, comma 3, del Decreto Legislativo n. 114/1999 riguardante la "Riforma della disciplina del Commercio" e le successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 22/12/1999, n. 28 riguardante la "Riforma della disciplina del Commercio" e le successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 24/11/1981, n. 689, recante "Modifiche al sistema penale";

VISTO il D.Lgs. 30/12/1999, n. 507, "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio";

VISTO il D.P.R. 22/07/1982, n. 571;

PRESO ATTO che non sono pervenuti scritti difensivi ne è stata richiesta audizione personale;

RITENUTO fondato l'accertamento della violazione di cui sopra, e, tenuti presenti, ai fini della determinazione della sanzione, le circostanze e le modalità dell'infrazione;

RITENUTO, pertanto, di confermare la sanzione di €. 1.032,00 (pari al doppio del minimo), irrogata dal Comando Tenenza Guardia di Finanza di Mussomeli;

ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

ORDINA

al sig. Izzo Alessandro nato a Palermo il 25/08/1981 e residente a Vallelunga Pratameno in Via Veneto n.1, nella qualità di socio amministratore della società A.L. Carburanti Misuraca − Izzo di Izzo Alessandro e C. S.A.S. con sede in Villalba(CL), Via Piave, s.n.c., e P.I. 01839330857, che ha in gestione l'esercizio di rifornimento carburanti all'insegna "Q8" sito a Villalba in Via Piave, s.n.c., di pagare, quale sanzione amministrativa per la sopracitata violazione, la somma di €.1.032,00 (euromilletrentadue/00).

INGIUNGE

al sig. Izzo Alessandro nato a Palermo il 25/08/1981 e residente a Vallelunga Pratameno in Via Veneto, n.1, nella qualità di socio amministratore della società A.L. Carburanti Misuraca – Izzo di Izzo Alessandro e C. S.A.S. con sede in Villalba(CL), Via Piave, s.n.c., e P.I. 01839330857, che ha in gestione l'esercizio di rifornimento carburanti all'insegna "Q8" sito a Villalba in Via Piave, s.n.c., di provvedere al pagamento, quale sanzione amministrativa per la sopracitata violazione, della somma di €. 1.032,00 (euromilletrentadue/00) entro giorni 30 (trenta) dalla data di notifica della presente Ordinanza-Ingiunzione, secondo le seguenti modalità:

a) mediante versamento diretto presso la Cassa Regionale Ufficio di Tesoreria Regionale della Regione Siciliana di Caltanissetta – UNICREDIT Spa nel Capitolo 1742- capo 2 dello stato di previsione dell'entrate del Bilancio della Regione Siciliana, o in via telematica all'iban n.IT65E0200816706000300010362, indicando la seguente causale: "Comune di Villalba (CL), Ordinanza - Ingiunzione n. ____ del _____ capitolo 1742, Sanzioni amministrative irrogate per la violazione in materia di commercio";

b) mediante versamento sul conto corrente postale n. 217935 o in via telematica all'iban n. IT30Q076011670000000217935, intestato a UNICREDIT Spa - Ufficio Provinciale di Cassa Regionale, Caltanissetta, indicando la seguente causale: "Comune di Villalba (CL), Ordinanza - ingiunzione n.___ del _____ capitolo 1742, Sanzioni amministrative irrogate per la violazione in materia di commercio".

Tale versamento deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla notifica della presente ordinanza, sotto pena del procedimento esecutivo, con l'avvertenza che, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 689/81 e successive modifiche ed integrazioni, in caso di mancato pagamento nel predetto termine, la somma è soggetta a maggiorazione nella misura ivi prevista.

E' fatto obbligo all'interessato di dare comunicazione, allo scrivente, dell'avvenuto pagamento, entro e non oltre il decimo giorno dall'effettuazione.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso, al Giudice di Pace di Caltanissetta territorialmente competente, entro 30 giorni dalla notifica; il ricorso non è sospensivo del provvedimento di riscossione.

Onerare il Responsabile dell'Area II dei provvedimenti finanziari esecutivi conseguenti all'eventuale mancato pagamento entro l'anzidetto termine.

La presente Ordinanza verrà esposta all'Albo Pretorio del Comune di Villalba per 15 giorni, pubblicata sul sito web istituzionale, previo oscuramento delle generalità dell'obbligato, e trasmessa al Responsabile dell'Area II ed alla Guardia di Finanza, Tenenza di Mussomeli.

Il Responsabile dell'Area III (ing. Salvatore Bordenga)